

Publicato il 21/04/2026

REPUBBLICA N. 01153/2026

REG.PROV.COLL. N. 02461/2025 REG.RIC.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

(SEZIONE CATANIA)

ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2461 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da [OMISSIS] Soc. Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B7F1F94113, rappresentata e difesa dall'avvocato [OMISSIS], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di [OMISSIS], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OMISSIS], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Cuc [OMISSIS] Soc. Consortile A R.L., Comune di [OMISSIS], Comune di [OMISSIS], Comune di [OMISSIS], Comune di [OMISSIS], non costituiti in giudizio;

nei confronti

[OMISSIS] Soc. Coop. Sociale, non costituita in giudizio; Associazione [OMISSIS] E.T.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OMISSIS], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento degli atti indicati nel ricorso introduttivo, nei motivi aggiunti e nel ricorso incidentale, concernenti la procedura aperta indetta dal Comune di [OMISSIS] con determina n. 141 del 26 giugno 2025 per l'affidamento del servizio di asilo nido e spazio giochi per gli anni scolastici 2025-2026 e 2026-2027.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di [OMISSIS] e di Associazione [OMISSIS] E.T.S.;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 la dott.ssa [OMISSIS] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Nel ricorso, avente ad oggetto la procedura aperta indetta dal Comune di [OMISSIS] con determina n. 141 del 26 giugno 2025 per l'affidamento del servizio di asilo nido e spazio giochi per gli anni scolastici 2025-2026 e 2026-2027, per un importo a base d'asta pari ad € 1.230.624,91, la ricorrente ha esposto, in sintesi, quanto segue: a) è stato previsto il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di un massimo di punti 90 per l'offerta tecnica e di punti 10 per l'offerta economica; b) tra i sub-criteri di ordine tecnico, per quanto di interesse, rileva nella specie il punto 1.2 (esperienza), con attribuzione di un massimo di 6 punti per l'esperienza maturata nei dodici mesi antecedenti alla pubblicazione del bando nella gestione di asili nido e/o spazio gioco, con almeno 60 bambini complessivi, sul territorio comunale e/o distrettuale; c) la ricorrente ha specificato di aver svolto per il Comune di [OMISSIS] il servizio di asilo nido "[OMISSIS]" dall'1 marzo 2024 al 31 ottobre 2026, come attestato da apposite certificazioni; d) la commissione di gara, in una prima fase, ha attribuito alla ricorrente punti 90 per l'offerta tecnica (comprensivi dei 6 punti di cui al sub-criterio 1.2) e punti 9,4807 per l'offerta economica, per un punteggio complessivo di 99,4807; e) la cooperativa è quindi risultata prima classificata, precedendo l'associazione controinteressata, collocatasi al secondo posto, e in suo favore è stata proposta l'aggiudicazione; f) in data 17 settembre 2025 la controinteressata ha presentato istanza per l'annullamento in autotutela della proposta di aggiudicazione, sostenendo che la ricorrente non fosse in possesso del requisito previsto dal sub-criterio 1.2; g) il responsabile unico del procedimento, con nota n. 2221 in data 8 ottobre 2025, ha affermato che il termine "distrettuale" contenuto nel disciplinare dovesse intendersi esclusivamente riferito alle imprese operanti all'interno del Distretto socio-sanitario n. [OMISSIS] (Comuni di [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS]), omettendo di considerare che nel Distretto rientra anche l'Azienda Sanitaria Provinciale di [OMISSIS]; h) con la medesima nota il responsabile unico del procedimento ha richiesto un approfondimento e la convocazione di una seduta della commissione per il riesame delle offerte; i) la commissione, riconvocata in data 21 ottobre 2025, ha recepito acriticamente le indicazioni del responsabile unico del procedimento, ritenendo di non attribuire alla ricorrente i 6 punti per il servizio svolto nel Comune di [OMISSIS]; l) con verbale n. 7 del 21 ottobre 2025 sono stati rideterminati i punteggi delle offerte e con verbale n. 8 in pari data la commissione ha proposto l'aggiudicazione in favore della controinteressata, mentre la ricorrente è stata collocata al terzo posto con punti 93,4807; m) il responsabile unico del procedimento, con determina n. 289 del 5 novembre 2025, ha quindi, aggiudicato la procedura in favore della controinteressata.

Tanto premesso, la ricorrente, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, ha impugnato: a) la determina n. 289 in data 5 novembre 2025 di aggiudicazione della procedura in favore della controinteressata; b) la nota del responsabile unico del procedimento n. 2221 in data 8 ottobre 2025; c) le operazioni della commissione di gara concernenti la nuova valutazione delle offerte, con particolare riferimento ai verbali n. 7 e n. 8 in data 21 ottobre 2025; d) la graduatoria finale; e) le note di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione del 6 novembre 2025; f) per mero tuziorismo, l'eventuale contratto di appalto stipulato con la controinteressata; g) il bando e il disciplinare, se interpretati nel senso di restringere il punteggio di cui al citato sub-criterio 1.2 ai soli operatori che avessero svolto il servizio nel Distretto socio-sanitario [OMISSIS] inteso in senso riduttivo.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) è intervenuta la violazione del decreto legislativo n. 36/2023, della legge n. 241/1990 e dell'art. 97 della Costituzione, nonché dell'art. 33 del disciplinare di gara, posto che la stazione appaltante ha modificato in corso di gara la disciplina della procedura, integrando in via interpretativa il significato del termine "distrettuale" in senso restrittivo, in un momento in cui le offerte erano già state valutate e la graduatoria era stata formata, in violazione del principio di immodificabilità della lex specialis; b) la clausola del sub-criterio 1.2 va interpretata secondo la sua portata letterale e sistematica, valorizzandosi l'esperienza effettivamente maturata

nella gestione del medesimo servizio nel periodo temporale ivi considerato, con il solo vincolo del numero minimo di bambini e del collegamento territoriale con il Comune di [OMISSIS] o con il "territorio distrettuale", da intendersi in coerenza con i principi di non discriminazione e di massima partecipazione - come ambito territoriale provinciale di [OMISSIS]; c) tale lettura è l'unica idonea a rendere la clausola ragionevole e non discriminatoria; d) qualora si intenda far riferimento al Distretto socio-sanitario n. [OMISSIS] istituito con decreto del Presidente della Regione Siciliana del 4 novembre 2002 l'ambito territoriale non potrebbe comunque esser limitato ai Comuni di [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS], dovendosi tener conto che nel Distretto rientra anche l'Azienda Sanitaria Provinciale di [OMISSIS]; e) al riguardo devono menzionarsi le informazioni presenti nel sito istituzionale del Distretto, che contempla anche l'Azienda Sanitaria Provinciale di [OMISSIS]; f) in sede di riesame, inoltre, la commissione si è limitata a recepire il contenuto della nota del responsabile unico del procedimento, senza svolgere un'autonoma valutazione in ordine alla clausola in questione e ai presupposti della fattispecie e non fornendo adeguata motivazione sulle ragioni del mutamento di giudizio rispetto alla precedente attribuzione dei punteggi; g) deve aggiungersi che la clausola di cui si tratta, se interpretata in senso limitativo, avrebbe natura sostanzialmente escludente e discriminatoria, in contrasto con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e massima concorrenza, non comprendendosi perché debba valorizzarsi l'esperienza maturata in Comuni più lontani da [OMISSIS] rispetto al Comune di [OMISSIS] (come nel caso del Comune di [OMISSIS]).

Con memoria in data 2 dicembre 2025 la controinteressata ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) dai chiarimenti pubblicati in data 21 agosto 2025 in risposta ad un quesito sulla legittimità del criterio territoriale risulta che l'ambito "distrettuale" è stato sin dall'inizio inteso come riferito al Distretto socio-sanitario n. [OMISSIS] e la ratio consiste nel premiare la conoscenza del contesto socio-educativo e degli specifici problemi organizzativi locali, in coerenza con l'art. 108, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023 e con le indicazioni di cui alla delibera ANAC n. 117/2025; b) il ricorso è comunque inammissibile per carenza di interesse, in quanto la cooperativa non ha impugnato tempestivamente i chiarimenti del 21 agosto 2025, da qualificarsi come interpretazione autentica della lex specialis; c) va evidenziato che la fase dei chiarimenti era espressamente prevista dall'art. 24 del disciplinare e in tale sede il responsabile unico del procedimento ha chiarito che il sub-criterio era volto a valorizzare la specifica esperienza nel Comune di [OMISSIS] e nel Distretto socio-sanitario n. [OMISSIS] per ragioni di funzionalità e qualità del servizio; d) non si configura, quindi, alcuna modifica ex post della lex specialis, né un'ingerenza indebita del responsabile unico del procedimento, ma un'attività doverosa finalizzata al ripristino della legittimità; e) la tesi di parte ricorrente che mira a ricomprendere l'intero territorio provinciale di [OMISSIS], oltre che inammissibile, è anche in contraddizione con l'interpretazione autentica già fornita dalla stazione appaltante; f) alla luce dell'assetto organizzativo derivante dalla legge n. 328/2000, dalla normativa regionale di recepimento, tra cui la legge regionale n. 22/1986, e dal decreto in data 4 novembre 2002, i distretti socio-sanitari costituiscono ambiti funzionali distinti per l'integrazione tra servizi sociali comunali e servizi sanitari dell'Azienda Sanitaria Provinciale e il Distretto n. [OMISSIS] è il baricentro organizzativo del servizio oggetto dell'affidamento; g) l'esperienza maturata in altro distretto non è, quindi, equiparabile, poiché coinvolge una diversa utenza, diverse reti formali e informali, differenti protocolli operativi e differenti referenti, sicché la limitazione del punteggio premiale è espressione del principio del risultato di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 36/2023, in quanto riduce i tempi di avvio dell'affidamento, garantisce continuità e maggiore efficienza del servizio e non incide sulla possibilità di partecipazione, potendo gli operatori privi di tale esperienza conseguire comunque la quasi totalità del

punteggio tecnico; h) deve anche confutarsi la tesi della ricorrente secondo cui l'Azienda Sanitaria Provinciale di [OMISSIS] dovrebbe considerarsi compresa nel Distretto, in quanto ogni Distretto è un'articolazione territoriale dell'Azienda Sanitaria Provinciale con confini geografici autonomi e l'interpretazione proposta svuoterebbe di significato la ripartizione operata dal decreto in data 4 novembre 2002; i) l'argomento fondato sulla mera distanza chilometrica tra i Comuni appare non pertinente rispetto alla natura tecnico-organizzativa del criterio; l) deve altresì evidenziarsi il carattere endoprocedimentale e non decisorio della proposta del 12 settembre 2025, inidonea a consolidare in capo alla ricorrente un legittimo affidamento, e il potere-dovere della commissione di adeguarsi alla lex specialis anche mediante riesame e correzione dell'originaria valutazione prima dell'adozione dell'aggiudicazione definitiva; m) il verbale del 21 ottobre 2025 costituisce esercizio legittimo del potere di riesame per garantire la parità di trattamento e l'aggiudicazione al miglior offerente secondo i criteri prefissati; n) va anche richiamato l'art. 108, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023 e il parere ANAC n. 130 del 2 aprile 2025 al fine di confermare la legittimità di criteri premiali collegati alla territorialità quando essi non assumano carattere escludente, ma risultino proporzionati all'oggetto dell'appalto e orientati alla massimizzazione dell'efficienza e dei tempi operativi; o) nel caso in esame la clausola territoriale è coerente con tali principi in quanto premia un elemento qualitativo aggiuntivo, senza impedire la partecipazione di operatori privi di esperienza nel Distretto, per i quali il bando prevede altri canali di valorizzazione dell'esperienza.

Con memoria in data 2 dicembre 2025 il Comune di [OMISSIS] ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) il ricorso non è stato notificato al concorrente secondo classificato; b) la commissione conserva il potere di riesaminare il proprio operato sino all'adozione dell'aggiudicazione definitiva (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 5711/2020); c) la lettura riferita al Distretto socio-sanitario n. [OMISSIS] risulta coerente con l'organizzazione dei servizi sociali e con la normativa nazionale e regionale (decreto legislativo n. 36/2023, decreto legislativo n. 267/2000 e legge regionale n. 13/2011), che attribuisce al distretto socio-sanitario funzioni di coordinamento e gestione dei servizi sociali e lo configura come ambito territoriale naturale per la programmazione e l'affidamento di servizi integrati, quali asili nido e spazi-gioco; d) se la lex specialis avesse inteso estendere il criterio all'intero territorio provinciale si sarebbe espressa al riguardo espressamente; e) l'Azienda Sanitaria Provinciale di [OMISSIS] appartiene al Distretto socio-sanitario [OMISSIS]; f) il sub-criterio territoriale ha natura premiale, incide in misura limitata sul punteggio tecnico (6 punti), è circoscritto ai dodici mesi antecedenti il bando ed è correlato alla qualità del servizio nel contesto locale; g) le clausole territoriali sono illegittime se previste come requisiti di partecipazione, ma sono ammissibili se configurate come criteri premiali da applicare in modo proporzionato e non discriminatorio (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1268/2019; Cons. Stato, Sez. V, n. 4419/2021; art. 108, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023; pareri ANAC n. 1/2024, n. 117/2025 e n. 130/2025; T.A.R. Campania, Napoli, n. 2957/2025); h) la circostanza che cinque dei sei partecipanti abbiano indicato il requisito contemplato dal sub-criterio e che almeno due abbiano ottenuto il punteggio dimostra l'assenza di effetti distorsivi della concorrenza.

Con motivi aggiunti, depositati in data 10 dicembre 2025, la ricorrente ha, altresì, impugnato: a) i chiarimenti in data 21 agosto 2025, con particolare riferimento al chiarimento n. 1, e il verbale del 6 novembre 2025 di consegna anticipata del servizio. La ricorrente ha impugnato i chiarimenti resi dalla stazione appaltante per tuziorismo difensivo, precisando peraltro che i chiarimenti non possono modificare la disciplina di gara. La ricorrente ha anche impugnato il verbale in data 6 novembre 2025 di consegna anticipata del servizio, lamentando il difetto

dei presupposti per l'esecuzione anticipata e richiamando il combinato disposto degli artt. 17, commi 8 e 9, e 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36/2023.

Con ricorso incidentale depositato in data 20 dicembre 2025 la controinteressata ha impugnato: a) gli atti di gara e i verbali n. 1 del 27 agosto 2025, n. 2 del 28 agosto 2025, n. 3 del 4 settembre 2025, n. 4 del 4 settembre 2025, n. 5 del 12 settembre 2025, n. 6 del 12 settembre 2025, n. 7 del 21 ottobre 2025 e n. 8 del 21 ottobre 2025; b) le note interlocutorie e le determinazioni del responsabile unico del procedimento e della Commissione, nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione della ricorrente ai sensi degli artt. 95 e 98 del decreto legislativo n. 36/2023 per grave illecito professionale; c) i verbali n. 4 del 4 settembre 2025, n. 5 del 12 settembre 2025, n. 6 del 12 settembre 2025, n. 7 del 21 ottobre 2025 e n. 8 del 21 ottobre 2025, nella parte in cui è stato attribuito alla ricorrente il punteggio tecnico per i criteri 2.1 e 3.3 di cui all'art. 33 del disciplinare; d) il verbale n. 6 del 12 settembre 2025, nella parte in cui ha individuato la ricorrente quale aggiudicataria provvisoria.

Nel ricorso incidentale si osserva, in sintesi, quanto segue: a) dopo la proposizione del ricorso principale la controinteressata ha ottenuto, in data 26 novembre 2025, la documentazione relativa all'offerta tecnica ed economica della ricorrente; b) la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa per grave illecito professionale, avendo fornito informazioni false o fuorvianti su elementi decisivi dell'offerta tecnica; c) la cooperativa ha infatti dichiarato il possesso di sei mesi di esperienza specifica nel Comune di [OMISSIS] o nel Distretto sociosanitario n. [OMISSIS], la disponibilità di due figure professionali aggiuntive e il possesso della certificazione UNI/PdR 42:2018 in data anteriore all'adozione del bando, ottenendo 24 punti premiali; d) l'esperienza indicata riguarda servizi svolti nel Comune di [OMISSIS], non nell'ambito territoriale comunale o nel Distretto n. [OMISSIS]; e) quanto al criterio 2.1, la relazione tecnica non indica alcuna figura aggiuntiva in termini vincolanti e contiene solo enunciazioni generiche e non impegnative; f) quanto al criterio 3.3, la certificazione allegata alla relazione tecnica reca quale data di prima emissione il 25 agosto 2025, cioè una data successiva rispetto alla pubblicazione del bando in data 8 agosto 2025; g) ricorre quindi la fattispecie di cui all'art. 98, comma 3, lettera b, del decreto legislativo n. 36/2023 (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 8661/2025, n. 7096/2024, n. 62/2021 e n. 1812/2023), dovendo essere anche richiamato il principio di autoresponsabilità (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, n. 9/2014; Cons. Stato, n. 7798/2024 e n. 1439/2024; T.A.R. Sicilia, Catania, n. 236/2025); h) inoltre, la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa per incertezza e indeterminatezza dell'offerta tecnica, in violazione dell'art. 108 del decreto legislativo n. 36/2023 e della lex specialis, poiché l'impegno relativo alle figure aggiuntive di cui al criterio 2.1 è stato formulato in termini non vincolanti, impedendo l'individuazione dell'oggetto della prestazione migliorativa e con attribuzione al concorrente di un vero e proprio jus variandi (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 804/2025; Cons. Stato, Sez. III, n. 6091/2025; T.A.R. Valle d'Aosta, n. 4/2025; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, n. 271/2025); i) in via subordinata la ricorrente incidentale chiede il disconoscimento del punteggio attribuito alla ricorrente per i criteri 2.1 e 3.3, con sottrazione di 18 punti complessivi.

Con memoria in data 13 gennaio 2026 la controinteressata, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) i chiarimenti resi dalla stazione appaltante non hanno integrato o modificato il bando, ma hanno fornito un'interpretazione autentica e non manipolativa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 50/2024 e n. 10301/2022); b) una lettura estensiva ex post della lex specialis lederebbe la trasparenza e la par condicio; c) il criterio in questione è tecnico e non meramente geografico e mira a valorizzare il radicamento nel contesto socio-educativo locale, la conoscenza delle specificità organizzative e

l'integrazione con la rete dei servizi sociali e sanitari distrettuali, in coerenza con il principio del risultato di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 36/2023 e con l'organizzazione distrettuale dei servizi sociali delineata dalla legge n. 328/2000 e dalla normativa regionale di recepimento; d) nel caso di servizi alla prima infanzia la qualità dipende dalla conoscenza di protocolli e prassi operative e dei rapporti con i servizi sociali del Comune e con i servizi dell'Azienda Sanitaria Provinciale articolati per distretto; e) l'esperienza maturata in un distretto diverso, seppur contiguo, non può essere equiparata; f) è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse l'impugnazione del verbale in data 6 novembre 2025 di consegna anticipata del servizio, in quanto la cooperativa ha rinunciato all'istanza cautelare con atto in data 4 dicembre 2025; g) in ogni caso l'esecuzione anticipata risulta legittima ai sensi degli artt. 17, comma 8, e 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36/2023, in presenza di una delle ipotesi alternative previste dall'art. 17, comma 9, e la stazione appaltante ha motivato la decisione per la necessità di evitare un disagio ai bambini già utenti del servizio; h) la ricorrente neppure ha allegato l'utilità concreta che le deriverebbe dall'annullamento del verbale di consegna.

Con memoria in data 13 gennaio 2026 il Comune, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) le dichiarazioni della cooperativa ricorrente sono state rese in buona fede e la successiva precisazione del responsabile unico del procedimento, da cui è dipesa la decurtazione del punteggio in relazione al criterio 1.2, non consente di configurare un grave illecito professionale per difetto dell'elemento soggettivo richiesto dagli artt. 95 e 96 del decreto legislativo n. 36/2023; b) in relazione al criterio 2.1 l'offerta della ricorrente indica figure aggiuntive e le relative attività, e la formulazione "flessibile", collegata ad esigenze del servizio, non costituisce indeterminatezza dell'offerta (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, n. 20810/2025); c) la valutazione discrezionale operata dalla commissione non risulta nella specie obiettivamente irragionevole; d) quanto al criterio 3.3, sebbene la certificazione UNI/PdR 42:2018 indichi come "prima emissione" la data del 25 agosto 2025, la documentazione allegata dimostra che le verifiche e gli accertamenti per il rilascio erano stati effettuati prima della pubblicazione del bando, dovendo privilegiarsi sul punto un approccio sostanzialistico, in applicazione dei principi del risultato e della fiducia.

Con memoria in data 13 gennaio 2025 la ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) in relazione al sub-criterio 1.2 non vi è stata alcuna falsa dichiarazione, avendo la ricorrente principale gestito asili nido o spazi-gioco con almeno sessanta bambini nei dodici mesi antecedenti la pubblicazione del bando e avendo indicato come servizio quello svolto presso il Comune di [OMISSIS]; b) la ricorrente incidentale fa improprio riferimento al Distretto [OMISSIS], non indicato nel disciplinare; c) quanto al criterio 2.1 (figure professionali in aggiunta senza spesa per il Comune) non sussiste alcuna falsità o indeterminatezza dell'offerta, richiamandosi al riguardo la relazione tecnica, nella quale è stata indicata, come proposta migliorativa, l'inserimento di professionisti e consulenti a supporto di educatori e famiglie e, tra le figure già dipendenti, una psicologa, un'educatrice, una pedagoga, un assistente sociale e un ausiliario, con descrizione delle relative attività; d) in relazione al criterio 3.3 (certificazione UNI/PdR 42:2018) la ricorrente ha affermato il possesso del requisito al momento della dichiarazione ed ha allegato il certificato unitamente alla documentazione relativa al procedimento di certificazione, richiamando un attestato del 26 giugno 2025 e l'audit del 6 agosto 2025; e) l'audit positivo attesta il superamento dei controlli necessari e l'emissione del certificato costituisce una semplice formalizzazione in relazione a requisiti già verificati; f) la clausola di cui all'art. 33, punto 3.3, se intesa nel senso che il certificato dovesse essere stato rilasciato prima della pubblicazione del bando, risulterebbe ingiustificatamente restrittiva e dovrebbe interpretarsi nel senso di attribuire rilievo al possesso del certificato alla data di

presentazione dell'offerta (art. 91 del decreto legislativo n. 36/2023 e Adunanza Plenaria n. 8/2015); g) è stata poi effettuata la notifica del ricorso alla seconda graduata, come risulta dalla documentazione in atti; h) poiché nel disciplinare non era indicato uno specifico distretto, il sub-criterio 1.2 andava interpretato secondo il principio della massima estensione.

Con memoria in data 16 gennaio 2026 la controinteressata, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) si contesta la tesi del possesso sostanziale del certificato fondato sull'audit, in quanto l'audit costituisce una fase istruttoria del procedimento di certificazione, il quale prosegue con il rapporto di audit, la delibera dell'organo tecnico e il rilascio del titolo; b) il report di audit non è quindi, idoneo a comprovare il possesso del requisito e il lasso temporale tra l'audit e il rilascio del certificato dimostra la non coincidenza tra la verifica e la certificazione; c) la dichiarazione di possesso del certificato in data antecedente al bando integra un falso oggettivo; d) la clausola del disciplinare non risulta ingiustificatamente restrittiva, dovendo richiamarsi la discrezionalità di cui gode la stazione appaltante nella fissazione dei criteri di valutazione (delibera ANAC n. 27/2024); e) quanto al criterio 2.1, si contesta la rilevanza del "quadro economico" prodotto in giudizio dalla ricorrente, in quanto tale documento non è un atto di gara e comunque risulta sprovvisto di stanziamenti per le figure specialistiche; f) sulla base della documentazione prodotta (UNILAV e buste paga) il personale indicato come "aggiuntivo" risulta impiegato presso altre sedi e servizi, anche in Comuni diversi e con orari incompatibili, sicché non sarebbe concretamente disponibile per l'appalto presso il Comune di [OMISSIS].

Con memoria in data 17 gennaio 2026 la ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) non vi è alcuna specifica esigenza connessa a "protocolli" o reti istituzionali del distretto socio-sanitario, anche perché l'appalto riguarda servizi socio-educativi e non servizi socio-sanitari e l'interpretazione adottata produrrebbe un esito illogico, attribuendo il punteggio per servizi svolti in territori più lontani e negandolo per il servizio svolto a [OMISSIS], più vicina a [OMISSIS]; b) ove il criterio fosse inteso nel senso fatto proprio dall'Amministrazione esso sarebbe irragionevole e limitativo della concorrenza.

Mediante secondi motivi aggiunti la ricorrente in via principale ha impugnato il disciplinare di gara, punto 33, sub-criterio 3.3, se interpretato nel senso di attribuire il punteggio per la certificazione UNI/PDR 42:2018 solo a chi fosse già in possesso del certificato alla data di pubblicazione del bando. Nei secondi motivi aggiunti si precisa in fatto e in diritto quanto segue: a) l'interesse ad impugnare il sub-criterio 3.3 del disciplinare è sorto soltanto a seguito della proposizione del ricorso incidentale; b) la censura svolta nel ricorso incidentale è inammissibile e infondata, in quanto all'offerta è stato allegato, non solo il certificato finale, ma anche l'attestato del 26 giugno 2025 e l'audit del 6 agosto 2025; c) l'audit positivo attestava già la sussistenza dei presupposti per il rilascio della certificazione e la clausola del disciplinare, ove intesa nel senso prospettato dalla controinteressata, sarebbe nulla o illegittima per contrasto con gli artt. 82 e 91 del decreto legislativo n. 36/2023.

Con successiva memoria il Comune di [OMISSIS], nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) i secondi motivi aggiunti sono tardivi, in quanto la clausola del disciplinare relativa al sub-criterio 3.3 era nota sin dalla pubblicazione del bando; b) il ricorso per motivi aggiunti, inoltre, non può essere utilizzato per reagire ad argomentazioni difensive della controparte; c) va anche osservato, in via subordinata, che la commissione aveva inizialmente attribuito 8 punti per la certificazione con una valutazione

discrezionale ispirata al favor participationis e alla valorizzazione della sostanza, ma, ove il Tribunale condividesse la lettura più rigorosa proposta dalla ricorrente incidentale, la conseguente decurtazione costituirebbe ragione autonoma e assorbente per respingere la domanda di aggiudicazione proposta dalla ricorrente in via principale.

Con successiva memoria la ricorrente in via incidentale ha ribadito le proprie difese e, in relazione ai secondi motivi aggiunti, ha svolto difese analoghe a quelle del Comune di [OMISSIS]. Con ulteriore memoria la ricorrente principale ha sostanzialmente ribadito le proprie difese. Con memoria in data 13 marzo 2026 anche la ricorrente incidentale ha sostanzialmente ribadito le proprie difese. Con memoria in data 14 marzo 2026 la ricorrente principale, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, che l'interesse a proporre i secondi motivi aggiunti era sorto soltanto con il ricorso incidentale, che per la prima volta ha prospettato una lettura restrittiva del punto 3.3 del disciplinare di gara.

Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti tenuto conto della particolarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe proposti:

- a) rigetta il ricorso principale nonché il primo motivo aggiunto con cui sono stati impugnati i chiarimenti resi in data 21 agosto 2025;
- b) dichiara improcedibili il ricorso incidentale e i restanti motivi aggiunti; c) compensa fra le parti le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: Daniele Burzichelli, Presidente Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere Cristina Consoli, Referendario, Estensore